**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI (art. 1 co. 153 -157)

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in forma agevolata gli avvisi bonari, in materia di imposte sui redditi e di IVA, relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, per i quali il termine di pagamento (30 giorni dal ricevimento della comunicazione ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997, 90 giorni in caso di avviso telematico), non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023), ovvero recapitati successivamente a tale data.

L’agevolazione consiste nel fatto che le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre **le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3%** delle imposte non versate o versate in ritardo in luogo del 10%.

**Rateazioni in corso**

Rientrano nella possibilità di definizione agevolata anche le comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta (quindi, anche anteriore al 2019), per le quali alla data del 1° gennaio 2023 è “regolarmente” in corso il pagamento rateale (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997). In tal caso, gli avvisi bonari possono essere definiti con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, con la rideterminazione delle sanzioni pari al “3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022”, ivi compresi “gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva)” (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2 e nota 6).

Per “rateazioni in corso al 1° gennaio 2023” si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2).

**Rateazioni fino a 20 rate**

Viene previsto che il contribuente possa **sempre optare** per il pagamento delle somme dovute fino a un **numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**, rispetto alle 8 rate (originariamente previste per gli importi fino a 5.000,00 euro), a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi.

L’Agenzia, a tale proposito, precisa che questa disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

La conseguenza immediata della norma è che tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti